



Destinatario

Spettabile

Intestazione

Spettabile

C.F.

Roma li / / 2008

OFFERTA NR.

ART. 1) CONTRATTO DI MANUTENZIONE SEMITOTALE

ART. 2) DECORRENZA

Il servizio di manutenzione che ci incaricate di eseguire alle condizioni appresso specificate avra' inizio dal per N. Ascensore posto Matricola

ART. 3) CANONE ANNUALE

Il canone annuale contrattualmente convenuto è di Euro = + IVA = Cadaun Ascensore (escluse imposte e tasse).

Tale canone, pagabile in mensilità di € + IVA = Cadaun Ascensore, è suscettibile di revisione in aumento, in deroga all'art. 1664 C.C. senza decurtazioni per alea, con la variazione del costo della sola mano d'opera convenzionalmente costituente il 100% del canone medesimo; tale revisione opererà sulla base dei bollettini "variazione carico salariale" edito dalle Associazioni od Istituti preposti al rilievo delle Variazioni dei costi salariali.

ART. 4) OGGETTO DEL SERVIZIO

La manutenzione periodica dell'impianto a norma del DPR N. 162 / 99, che sarà eseguita mediante:

- verifiche periodica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e particolarmente delle porte di piano e delle serrature;
- verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene di compensazione;
- pulizia e lubrificazione delle parti, fornitura del grasso e del pezzame, ove necessario;
- verifica, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori di ctg. A, B ed E ed almeno una volta all'anno i montacarichi di ctg. C e D, delle componenti essenziali dell'impianto con annotazione dei relativi risultati sul libretto o isuo intercalare come prescritto dalla legge;
- segnalazione tempestiva della necessità di riparazione e/o sostituzione delle parti rotte o logorate e relativi adempimenti secondo le modalità di legge;
- sospensione immediata del funzionamento dell'impianto nel caso di pericolo con le modalità di cui al successivo art. 7.
- pronto intervento durante il normale orario di lavoro (esclusi eventuali ricambi) per riattivare l'esercizio dell'ascensore
- pulizia normale della fossa una volta ogni sei mesi circa

SERVIZIO H 24

SERVIZIO OPTIONAL / VARIANTE

ACCETTATO

SI

NO

SERVIZIO DI REPERIBILITA' EXTRAORARIO (prezzo base del servizio = €10,00 + IVA mensili per ascensore):
Feriali – Prefestivi e Festivi = H 24

Servizio di Reperibilità :

Per ogni intervento richiesto oltre il normale orario di lavoro il compenso è di € 85,00 + iva (feriali/ prefestivi/festivi)

* Sono inoltre espressamente esclusi dal servizio e dal canone mensile esposto:

- ogni sostituzione occorrente per la conservazione ed il funzionamento dell'impianto se derivante da vetustà, normale logorio, casi di forza maggiore o manomissione di terzi;
- gli interventi effettuati oltre il normale orario di lavoro, anche se eseguiti entro il periodo di garanzia;
- ogni modifica e aggiunta all'impianto richiesta dal committente;
- ogni modifica od aggiunta all'impianto imposta da norme, disposizioni d'Autorità nel frattempo intervenute;
- olio per argani e per centraline idrauliche;
- assistenza di ns. personale alle Verifiche di Legge biennali (art. 13 DPR 162/99)
- pulizia ecologica con speciali prodotti testati, sia del vano corsa che della fossa

ART. 5) RIPARAZIONI

- 1) Tutti i lavori di riparazione, sostituzione, modifica ed aggiunta all'impianto, se non espressamente previsti quelli compresi nel canone di manutenzione, saranno preventivati dal manutentore ed eseguiti, previa approvazione del preventivo di spesa.
- 2) Viceversa saranno eseguiti dal manutentore senza occorrenza di preventivo ed approvazione i lavori, di costo non superiore al doppio del canone mensile, indispensabili al buon funzionamento dell'impianto e saranno fatturati sulla scorta della relazione di intervento.
- 3) Qualora lavori sull'impianto dovessero essere eseguiti da terzi senza il consenso scritto del manutentore, essi sono da ritenersi abusivi in conseguenza del disposto dell'Art. 15 del D.P.R. n. 162 / 99 che prescrive doveri e quindi responsabilità del manutentore che avrà quindi facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con l'applicazione di quanto disposto nel successivo Art. 10 punto 3. In ogni caso ed indipendentemente da ogni altra azione il manutentore potrà chiedere all'Ente preposto al controllo degli impianti - a lavori eseguiti - visita straordinaria per l'accertamento della perfetta funzionalità e sicurezza dell'impianto. La spesa per competenze all'Ente nonché per l'assistenza tecnica prestata dal manutentore sarà oggetto di separata fattura.

ART. 6) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1) La fatturazione dei canoni mensili sarà effettuata a trimestri anticipati.
- 2) Il pagamento delle fatture verrà eseguito mediante Rimessa Diretta, CCP. o Bonif. Bancario a 30 gg. FMDF .
Le somme pagate in ritardo saranno aumentate di un interesse nella misura di 6 punti in più del T.U.S. senza necessità di messa in mora. La persistenza della morosità dopo 30 gg. da detta scadenza autorizzerà l'emissione di tratta a vista con spese.
- 3) La morosità legitimerà anche la sospensione del servizio di manutenzione; durante la sospensione l'impianto, a norma del DPR 162 / 99, non potrà essere tenuto in funzione con conseguente esclusione di ogni responsabilità civile e penale del manutentore.
- 4) I canoni relativi ai periodi di sospensione del servizio per morosità dovranno ugualmente essere pagati per intero secondo le condizioni e modalità previste nel presente contatto.

ART. 7) RESPONSABILITA' CIVILE

- 1) Il contratto prevede una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dall'assunzione del servizio di manutenzione con i seguenti massimali:
 - € 8.000.000,00 = per ogni sinistro;
 - € 8.000.000,00 = per ogni persona che abbia subito lesioni corporali;
 - € 8.000.000,00 = per danneggiamenti a cose e/o animali, qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone.
- 2) Sono espressamente esclusi dalla responsabilità del manutentore i disservizi ed i danni causati da terzi o dagli utenti per il cattivo uso o manomissione dell'impianto nonché i disservizi ed i danni da infiltrazioni d'acqua, incendi, anomalie nell'erogazione dell'energia elettrica, nonché quelli derivanti da causa di forza maggiore o comunque al di fuori del controllo dello stesso.
- 3) Ogni eventuale incidente dovrà essere comunicato al manutentore con il mezzo più rapido, e seguito da denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non oltre le 48 ore dal verificarsi dell'evento.

ART. 8) SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO

- 1) La sospensione dell'esercizio per qualsiasi causa non interrompe il servizio di manutenzione che sarà, per tutta la durata della sospensione, espletato per controllo e conservazione dell'impianto alle condizioni tutte previste nel presente contratto.
- 2) La sospensione dell'esercizio sarà disposta dal manutentore in caso di anomalità del funzionamento dell'impianto tale da costituire, a suo esclusivo giudizio, pericolo per l'incolumità e del provvedimento adottato, lo stesso darà comunicazione a chi di dovere in conformità del disposto del settimo capoverso dell'art. 15 del D.P.R. n. 162 / 99.
- 3) Qualora, alla ripresa dell'esercizio sospeso per motivi diversi da quelli indicati all'art. 5 comma 3, il manutentore ravvisasse l'opportunità di eseguire lavori che esulano dalla manutenzione semplice è fin da ora autorizzato ad eseguirli fatturandone il relativo importo.

ART. 9) CESSIONE

Il manutentore potrà, a sua discrezione, affidare a terzi l'esecuzione in tutto od in parte del contratto, così come cederlo, senza che ciò possa costituire causa legittima di recesso o risoluzione.

ART. 10) DURATA - RISOLUZIONE

- 1) Il presente incarico ha durata di (.....) anni ed il committente sottoscrive nella sua qualità
- 2) L'incarico s'intenderà tacitamente rinnovato ad ogni sua scadenza per ugual periodo se non sarà disdetto da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta all'altra almeno tre (3) mesi prima della sua scadenza.
- 3) In caso di risoluzione anticipata su richiesta o per colpa del committente, il canone in vigore sarà corrisposto al manutentore per intero, a titolo di penale ed in unica immediata soluzione, per tutta la residua validità del contratto.

ART. 11) VARIE

- 1) Il manutentore potrà fornire anche prestazioni che non rientrano in quelle previste nel precedente art. 1 come ad esempio: interruzione energia elettrica a monte dell'interruttore generale posto nel locale macchine; porte aperte; recupero oggetti caduti nel fondo vano; ripristini necessari a causa manomissioni ecc. che saranno fatturate a parte

ART. 12) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese afferenti al presente impegno sono a carico del committente al pari degli oneri fiscali vigenti nel corso di validità dell'incarico.

ART. 13) CORRISPONDENZA E NOTIFICAZIONE DI ATTI

Tutte le comunicazioni postali e le notificazioni di atti saranno effettuate all'indirizzo risultante in calce al presente contratto. Nessuna variazione della personalità del committente o del suo rappresentante sarà opponibile al manutentore se non risulterà tempestivamente comunicata a mezzo lettera raccomandata.

ART. 14) FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia, comunque attinente all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto, sarà unicamente competente il Foro di Roma. Nel caso di un Condominio Consumatore, il Foro Competente sarà quello di Residenza del Consumatore secondo quanto previsto dal recente Codice del Consumo in vigore. Tale competenza non viene derogata anche nel caso che pagamenti venissero convenuti a mezzo tratte o effetti cambiari.

ART. 15) REGISTRO

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni previste in questo accordo vanno assoggettate a regime IVA e le eventuali spese per la registrazione, che dovrà avvenire a tassa fissa, faranno carico alla parte che ne avrà data causa.

Intestare fattura a _____
Inviare corrispondenza a: _____
Codice Fiscale Committente _____ Partita IVA _____
Banca di appoggio per le ricevute bancarie: _____

EVENTUALI NOTE:

A NORMA DEL D.L. 15/01/1992 N. 50 IL COMMITTENTE PUO' ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DANDONE COMUNICAZIONE ALLA IMPRESA MANUTENTRICE INTESTATA A MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO ENTRO SETTE GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'IMPRESA MANUTENTRICE

IL COMMITTENTE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 1341 E 1342 C.C. DICHIARIAMO DI AVER ATTENTAMENTE LETTO ED ESAMINATO ED ESPRESSAMENTE APPROVATO TUTTE LE CLAUSOLE SOPRA RIPORTATE, NESSUNA ESCLUSA ED, IN PARTICOLARE, QUELLE CONTRADDISTINTI DA NUMERI:

ART. 3) canone annuale
ART. 4) oggetto del servizio
ART. 5) riparazioni
ART. 6) fatturazione e pagamenti
ART. 8) sospensione dell'esercizio

ART. 9) cessione
ART. 10) durata - risoluzione
ART. 11) varie
ART. 13) corrispondenza e notificazioni di atti
ART. 14) foro competente

L'IMPRESA MANUTENTRICE

IL COMMITTENTE

VI PREGHIAMO DI FARCI PERVENIRE UNO DEI DUE ESEMPLARI CON DOPPIA FIRMA PER INTEGRALE ACCETTAZIONE.

Consenso al trattamento dei dati personali

In base alla legge 196 / 2003, recante disposizioni relative al trattamento dei dati personali, si manifesta il consenso sull'utilizzo, da parte della Gielle Elevatori srl, dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro:

- a) i ns dati saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi al rapporto commerciale tra noi in essere;
- b) I ns dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra descritte ed in particolare alle seguenti categorie e soggetti:
 - Pubbliche Autorità ed amministrazioni per l'adempimento degli obblighi legali
 - banche, istituti finanziari, organismi di certificazione notificati o altri soggetti ai quali il trasferimento dei dati risulta necessario allo svolgimento dell'attività aziendale.
- c) Potremo esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge in oggetto, tra i quali il diritto di accesso, di aggiornamento opposizione al trattamento e cancellazione dei dati
- d) Titolare del trattamento è la Società Gielle Elevatori srl, con Sede in Via G. Astolfi 31 – 00149 Roma

Il Committente

(firma leggibile)